

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Sig. [redacted] - sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni "5" (cinque)

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 70 DEL 25/11/2020

Cod. Profilo 137789

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Sig. [redacted] nato a [redacted] e residente a [redacted] è abilitato all'esercizio di vendita in forma itinerante, tipo "B", nel settore non alimentare, in forza della Autorizzazione Amministrativa n. 184 rilasciata dal Comune di Catanzaro in data 11 febbraio 2002 ;

DATO ATTO che la Polizia Locale ha elevato nei confronti del sig [redacted] in un arco ristretto di tempo, i seguenti verbali trasmessi a questo Settore per i successivi adempimenti:

- nota prot.n. 97513 del 14.10.2020 copia verbale n. 647 Reg. Gen. n. 228/2020 del 05.10.2020 in quanto: "Violava le norme di cui:" art. 28 c. 15 e 16 e art. 29 c. 2 D.Lgs. 11498 – in combinato disposto art. 16 del regolamento per le attività di commercio su aree pubbliche di CZ del 23.3.2009" per il seguente motivo:"*Titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche – spuntista – non rispettava le prescrizioni impartite dal Comune di Catanzaro settore AA.EE. e SUAP con prot.n. 64762 del 04.07.2018 occupando uno stallo ed effettuando la vendita di prodotti non alimentari nel mercato di CZ Lido benché vietato";*
- *nota prot.n. 55736 del 19.06.2020 copia* verbale n. 23 Reg. Gen. n. 165/2020 del 06.06.2020 in quanto: "Violava le norme di cui:" art. 28 c. 15 e 16 e art. 29 c. 2 D.Lgs. 11498 – in combinato disposto art. 16 del regolamento per le attività di commercio su aree pubbliche di CZ del 23.3.2009" per il seguente motivo:"*Titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche – spuntista – non rispettava le prescrizioni impartite dal Comune di Catanzaro settore AA.EE. e SUAP con prot.n. 64762 del 04.07.2018 occupando uno stallo ed effettuando la vendita di prodotti non alimentari nel mercato di CZ Lido benché vietato (posto 112)";*
- *nota prot.n. 25821 del 10.03.2020 copia* verbale n. 002/2020 P.C. Reg. Gen. n. 44/2020 del 02.03.2020 in quanto: "Violava le norme di cui:" art. 28 c. 15 e 16 e art. 29 c. 2 D.Lgs. 11498 – in combinato disposto art. 16 del regolamento per le attività di commercio su aree pubbliche di CZ del 23.3.2009" - per il seguente motivo:"*Titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche – spuntista – non rispettava le prescrizioni impartite dal Comune di Catanzaro settore AA.EE. e SUAP con prot.n. 64762 del 04.07.2018 occupando uno stallo ed effettuando la vendita di prodotti non alimentari nel mercato di CZ Lido benché vietato";*

TENUTO CONTO:
- delle prescrizioni contenute nel D.Lgs 114/98:
  - "*In caso di recidiva, l'organo di vigilanza procede alla sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature eventualmente utilizzate per commettere la violazione e la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 … omissis…";*
- dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98, secondo cui: "*In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione";*
- delle prescrizioni del vigente Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali;

DATO ATTO che:
- le suddette violazioni sono state contestate nell'arco dello stesso anno, per cui nel caso in questione si configura la fattispecie della recidiva per cui è applicabile la sanzione accessoria consistente nella sospensione temporanea dell'attività secondo le prescrizioni dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98;

RITENUTO che possa, pertanto, essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima, tenuto conto della doppia recidiva in corso d'anno, individuata in complessivi giorni "5" (cinque);

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO il D.Lgs. n. 114/1998
VISTA la L. R. n. 18/1999
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 2 del 23.03.2009 (Regol. Aree Pubbl.)
VISTA la Ordinanza Sindacale n. 8/2009
VISTO il D.Lgs. n. 59/2010;
VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
VISTA la legge n. 122/2010
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Per quanto sopra

ORDINA

al sig. [redacted] la sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni "5" (cinque) decorrenti dal giorno successivo dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- al Sig. [redacted]

la trasmissione a mezzo pec:
- al Comando Polizia Municipale di Catanzaro;

la pubblicazione:
- all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Amministrazione Comunale -

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

R.d P. Domenico Sorrentino

Istruttore Direttivo
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 137789